

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 03/08/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 6.12.2015, preceduto da reclamo del 1.11.2015, la parte ricorrente espone che la banca convenuta le nega la possibilità di recedere dalla fideiussione prestata in data 10.3.2009 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla contraente di un mutuo fondiario.

Afferma che non esiste alcuna disposizione di legge che impedisca di recedere dalla garanzia prestata; afferma inoltre che la banca non ha prodotto copia delle previsioni contrattuali cui ha fatto riferimento nella risposta al reclamo.

Aggiunge di essere stato raggirata poiché non sapeva, all'epoca del rilascio della fideiussione, che la famiglia della terza garantita fosse, in realtà, "un fittizio castello di carta messo in piedi per salvaguardare l'immagine pubblica di persone impegnate in campo politico".

Chiede di accertare il proprio diritto di recedere dalla fideiussione rilasciata in data 10.3.2009, con sostituzione di altro soggetto nella qualità di garante.

Con controdeduzioni presentate in data 3.2.2016, la banca convenuta evidenzia che in data 10.3.2009 veniva stipulato, con un intermediario poi incorporato da detta banca, un

contratto di mutuo fondiario nel cui ambito la ricorrente interveniva in qualità di “parte garante fideiussoria”.

L’art. 11 *bis* di detto contratto stabiliva espressamente che il fideiussore prestava *“fideiussione solidale con la parte mutuataria per tutte le ragioni di debito di quest’ultima verso la Banca, fino alla concorrenza di € 120.000,00 (...) esonerando espressamente la banca dall’osservanza dell’art. 1957 c.c...”*. Inoltre l’art. 16 del “Capitolato dei patti e delle condizioni generali che formano parte integrante del contratto di mutuo n. xxx39”, allegato al contratto, stabiliva che: *“... d) il Fideiussore non può recedere nel corso della durata del mutuo dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite (...)”* e che *“... f) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso la parte mutuataria...”*. Il contratto, pertanto, non riconosceva alla ricorrente la facoltà di recesso dalla garanzia prestata.

Aggiunge che la ricorrente aveva piena contezza delle previsioni contrattuali che lo riguardavano, le quali recano la sua sottoscrizione. Tali previsioni, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, erano state espressamente richiamate dalla resistente in sede di risposta al reclamo.

Inoltre le doglianze mosse dalla parte ricorrente sono del tutto generiche e sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio, motivate unicamente dal deterioramento dei rapporti con la persona garantita.

Nell’istruttoria legata alla concessione di un mutuo fondiario formano oggetto della valutazione della banca solo aspetti di carattere economico-reddituale legati all’adeguatezza e alla sostenibilità del debito e non quelli adottati dalla ricorrente a motivazione della propria istanza.

La richiesta di sostituzione della ricorrente con altro soggetto nella posizione di garante è resa impossibile da quanto stabilito nelle previsioni contrattuali pattuite oltre che dalla mancata indicazione di tale garanzia sostitutiva, di cui sarebbe stata comunque necessaria una previa valutazione da parte della banca.

Chiede che l’Arbitro respinga le istanze della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con repliche alle controdeduzioni la ricorrente insisteva nella propria richiesta di recesso dalla fideiussione prestata per la scarsa affidabilità del debitore garantito.

DIRITTO

L’affermazione della ricorrente di essere titolare di un diritto di recedere dagli impegni fideiussori assunti o comunque di essere liberata dal vincolo derivante dalla garanzia prestata, facendosi sostituire da altro soggetto, non trova fondamento nei principi generali dell’ordinamento né tantomeno nelle disposizioni del codice civile in tema di fideiussione: la liberazione del fideiussore non potrebbe quindi che avvenire sulla base del consenso del creditore, la banca convenuta, a cui favore è stata rilasciata.

Si aggiunge che non è ravvisabile alcun diritto di recesso nelle previsioni che disciplinano, nel caso di specie, la fideiussione prestata le quali, al contrario, dispongono chiaramente che : *“ d) il Fideiussore non può recedere nel corso della durata del mutuo dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite ...”* e che *“... f) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso la parte mutuataria ...”* (Capitolato allegato al contratto di mutuo, art. 16”).

Non risulta che le obbligazioni garantite, derivanti dal contratto di mutuo, siano state integralmente adempiute.

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA